



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - "SPINI-VANONI"
Viale Ambrosetti, 34 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342/610121 - C.F. 91015230146
e-mail: soic81700q@istruzione.it -soic81700q@pec.istruzione.it
sito internet: www.ic1morbegno.edu.it

Circolare n. 16-2021/22

Morbegno, 04.12.2021

Ai Docenti

Al Personale ATA

Agli Alunni
e ai loro Genitori

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di obbligo vaccinale e green pass e per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico.

Si comunicano le nuove disposizioni relativamente a quanto in oggetto.

1) Obbligo vaccinale (vedi D.L. 172/2011 allegato sul sito):

Dal 15 dicembre 2021 gli operatori scolastici (NON gli alunni) devono essere in regola con l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 che comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

La dose di richiamo - che potrà essere comunque effettuata a partire dal quinto mese compiuto dalla effettuazione della seconda - dovrà essere effettuata entro i termini di validità del green pass (9 mesi dalla seconda somministrazione o 6 mesi dall'avvenuta guarigione da COVID-19).

In pratica dal 15 dicembre gli operatori scolastici per effettuare il servizio dovranno aver effettuato almeno la prima dose di vaccinazione o quantomeno averla prenotata.

La vaccinazione va comunque eseguita entro il 9 gennaio 2022.

Chi ha effettuato la prenotazione della prima dose potrà effettuare il servizio fino all'effettuazione della stessa se in possesso di green pass base (quindi effettuando il tampone - si veda sotto); la stessa disposizione si attua per chi ha effettuato la prenotazione della terza dose e nel frattempo gli sia scaduto il green pass rafforzato.

Si è in attesa di indicazioni più precise da parte del Ministero anche relativamente ai dati che il Dirigente potrà verificare sull'apposita piattaforma o che altrimenti potrà richiedere ai dipendenti.

2) Green pass (vedi D.L. 172/2011 e 52/2011 allegati sul sito):

Si premette che sono esonerati dall'obbligo del green pass le persone che hanno meno di 12 anni e chi è esentato per patologie.

Esistono due tipologie di green pass:

- **base: si ottiene col vaccino** (validità di 9 mesi a far data dall'effettuazione della seconda o terza dose, da 15 giorni dopo l'effettuazione della prima fino alla data del completamento del ciclo vaccinale), **con la guarigione** dal COVID-19 (validità 6 mesi) **o anche col tampone negativo** (validità 72 ore se molecolare, 48 ore se rapido).
- **rafforzato:** si ottiene solo col vaccino o con la guarigione dal COVID-19.

Nel periodo 6 dicembre '21 - 15 gennaio '22 per chi ha più di 12 anni e non è esentato per patologie occorre:

- **il green pass base per salire su tutti i mezzi pubblici di trasporto locale (autobus e treni);**
- il green pass base per l'accesso a scuola da parte dei genitori;
- il green pass rafforzato per accedere a spettacoli aperti al pubblico (es. saggi di Natale).

Nessun green pass è necessario per l'accesso a scuola e per partecipare agli spettacoli che si tengono in sede scolastica per gli studenti dell'Istituto che hanno più di 12 anni.

Il tampone rapido per ottenere il green pass base può essere effettuato in farmacia al costo calmierato di 8 euro per i minorenni e di 15 euro per i maggiorenni; in zona può essere effettuato sicuramente c/o le Farmacie di Morbegno Biglioli in Via Vanoni, Mazzocchi in Via Garibaldi, Legnani in Via Forestale e c/o la farmacia di Regoledo.

3) Nuove indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico (vedi Nota tecnica del 6.11.21 e slide allegate sul sito):

Per favorire la didattica in presenza **nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado** è stata introdotta la disposizione della **sorveglianza**.

In pratica se in una classe si riscontra un caso positivo (docente o alunno), **i contatti scolastici** e cioè tutti gli alunni che sono venuti in contatto con lo stesso (anche per una sola ora di lezione) nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi (o l'effettuazione del tampone se asintomatico) e i docenti che siano stati in contatto con lo stesso per almeno 4 ore (sempre nelle 48 ore precedenti) **vengono messi in sorveglianza**.

L'alunno o l'operatore scolastico (docente o altro personale) risultato positivo deve comunicarlo immediatamente a scuola.

La scuola procede a segnalare il caso all'ATS tramite un'apposita piattaforma.

La sorveglianza è regolata come segue:

- I contatti scolastici devono effettuare due tamponi con le conseguenti restrizioni di seguito indicate:
- dalla segnalazione del caso fino all'esito del primo tampone (c.d. T 0 da effettuare il prima possibile entro le 48 ore dalla segnalazione della scuola): non si può uscire dalla propria dimora e si attiva la didattica a distanza;

- se l'esito del primo tampone è negativo per tutti: si torna in didattica in presenza fino all'effettuazione del secondo tampone (c.d. T 5 perché si effettua di regola 5 giorni dopo il T 0);
- dall'effettuazione del secondo tampone fino all'esito dello stesso: non si può uscire dalla propria dimora e si attiva la didattica a distanza;
- se anche l'esito del secondo tampone è negativo per tutti: la classe torna definitivamente in didattica in presenza.
- ATS Montagna provvederà ad organizzare l'effettuazione dei tamponi inviando data, ora e sede tramite SMS al numero di telefono di uno dei due genitori fornito dalla Scuola.
- ASST può effettuare tamponi molecolari o rapidi.
- Per il rientro a scuola il tampone rapido NON può essere effettuato in farmacia.

Nel caso in cui un solo alunno (oltre al "caso origine") dovesse risultare positivo, lo stesso sarà posto in isolamento, i compagni di classe vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi rimarranno in sorveglianza, i compagni di classe non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi saranno posti in quarantena.

Nel caso due o più alunni (oltre al "caso origine") dovessero risultare positivi, gli stessi saranno posti in isolamento e tutti i compagni di classe in quarantena.

Chi non esegue i tamponi previsti, viene sottoposto a provvedimento di quarantena.

ATS può disporre provvedimenti di sanità pubblica per l'intera classe (ad es. quarantena) qualora non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione.

La quarantena comporta l'obbligo di non poter uscire dalla propria dimora per tutto il periodo indicato dall'ATS (di solito 10 giorni dal giorno del contatto con il caso positivo).

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, **in modo responsabile**, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

Se il caso positivo si riscontra alla scuola dell'infanzia viene disposta la quarantena di 10 giorni per tutti i contatti stretti individuati (tutti i bambini della sezione/bolla, gli insegnanti della sezione/bolla, i collaboratori che sono venuti a contatto con il caso).

Gli alunni potranno rientrare dopo 10 giorni effettuando un tampone con esito negativo o dopo 14 giorni senza effettuare il tampone.

Gli operatori scolastici potranno rientrare dopo 10 giorni o dopo 7 se vaccinati con ciclo completo.

In presenza di altri casi positivi oltre al primo si attiverà la quarantena per tutti gli insegnanti/operatori.

Il tempo si conteggia sempre dall'ultimo contatto con il caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Documento firmato digitalmente)

Si allega: 1) Testo del D.L. n. 172/2011;
2) Testo del D.L. n. 52/2011 con successive modifiche ed integrazioni ad oggi vigente;
3) Nota tecnica del 6.11.21 con nuove regole sui casi COVID a scuola;
4) Slide di ATS relative all'individuazione ed alla gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico.